



**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)**

La presente polizza
è stipulata tra

ACSM-AGAM SpA
Sede legale Via Canova n. 3, 20052 Monza (MB)
P. IVA 01978800132

Anche in nome e per conto di:

- Enerxenia S.p.A.
- Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A.
- Serenissima Gas S.p.A.
- ComoCalor S.p.A.

e la
Spett.le

.....

Durata del contratto: dalle ore 24,00 del 31.12.2016
alle ore 24,00 del 31.12.2019

scadenza annuale: 31.12

ACSM-AGAM S.p.A.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Massimali assicurati

Si intendono operanti i seguenti massimali e limiti di indennizzo:

La Società non risponderà, per l'intera annualità assicurativa, oltre il limite di € 15.000.000,00 che costituisce la massima esposizione della Società per ogni sinistro, anche in caso di sinistri che coinvolgono entrambe le garanzie RCT ed RCO, con i seguenti sottolimiti:

RCT Euro 12.500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 5.500.000,00 per persona danneggiata e con il limite di
Euro 5.500.000,00 per danni a cose

RCO Euro 12.500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 2.500.000,00 per persona danneggiata

Limitatamente ad ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA S.p.A. i massimali sono elevati come di seguito indicato

Per l'intera annualità assicurativa € 15.000.000,00 con i seguenti sottolimiti:

RCT Euro 12.500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 10.000.000,00 per persona danneggiata e con il limite di
Euro 10.000.000,00 per danni a cose

RCO Euro 12.500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 2.500.000,00 per persona danneggiata

Preventivo retribuzioni annue lorde, al netto dei contributi carico azienda
(base di riferimento il 75% delle RAL):

ACSM-AGAM S.p.A.

Retribuzioni annue lorde
(Compreso Servizio Forno incenerimento): € 6.280.000,00

ENERXENIA S.p.A.

Retribuzioni annue lorde : € 1.737.000,00

ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA Srl (AARGA) S.p.A.

Retribuzioni annue lorde : € 4.645.000,00

SERENISSIMA GAS S.p.A.

Retribuzioni annue lorde : € 765.000,00

COMOCALOR SpA

Retribuzioni annue lorde: 145.000,00

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e cioè:
ACSM-AGAM S.p.A.
Enerxenia S.p.A.
Acsm-Agam Reti Gas Acqua S.p.A.
Serenissima Gas S.p.A.
ComoCalor S.p.A.

SOCIETA: La Compagnia Assicuratrice, nonché le coassicuratrici;

ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione;

POLIZZA: Il documento che prava l'assicurazione;

PREMIO: La somma dovuta alla Società;

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata l'assicurazione;

INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

FRANCHIGIA: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

SCOPERTO: La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

DANNO CORPORALE: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

DANNI MATERIALI: Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

MASSIMALE PER SINISTRO: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

ACSM-AGAM S.p.A.

ANNUALITA' ASSICURATIVA: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA, ai fini del conteggio del premio preventivo: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, finanziario, industriale, commerciale e di servizi .

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, in ottemperanza a quanto indicato nello statuto societario delle singole Assicurate.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- Attività di captazione, riduzione, immagazzinamento, distribuzione e/o erogazione gas metano nel comune di Monza, Como e limitrofi o comunque nei comuni ove l'azienda esercita il servizio di distribuzione e di manutenzione degli impianti.
- Attività di sollevamento, distribuzione e/o erogazione di acqua nel comune di Monza, Como e limitrofi o comunque nei comuni ove l'azienda esercita il servizio di distribuzione e di manutenzione degli impianti.
- Attività di erogatore servizio fognatura
- Forno incenerimento per rifiuti solidi urbani ed industriali sito in Como
- Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
- Gestione calore fornitura, manutenzione, installazione, riparazione di centrali termiche e relativi impianti di alimentazione e condutture, forniture di combustibili
- Centrali di cogenerazione con produzione di energia termica ed elettrica.
- Attività di vendita di gas, elettricità, calore.

Attività di Teleriscaldamento e cogenerazione

La garanzia viene prestata anche per le attività svolte in qualità di erogatore del servizio idrico e fognario svolte anche all'interno di aree di proprietà di terzi (gestore).

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

ART. 3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella

ACSM-AGAM S.p.A.

stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il premio dell'assicurazione anticipato nella misura indicata in polizza (base di riferimento il 75% delle RAL) rappresenta il premio minimo annuo acquisito. Esso verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa applicando al consuntivo delle retribuzioni erogate a tutto il personale dipendente il tasso indicato in polizza.

Art. 3 bis – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 4 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della

ACSM-AGAM S.p.A.

nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza, ferma la facoltà della Società di concederlo.

ART. 5 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero

ART. 8 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alle Società Marsh SpA ed Assigeco Srl, in qualità di Broker, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 209/2006, art. 109.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

ART. 9 – COASSICURAZIONE E DELEGA.

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa, ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza a appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 CC.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 21 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965 nr. 1124.

ART. 11 – RINUNCIA ALLA SURROGA/RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:

- Società e Consorzi controllati/e, direttamente o indirettamente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- Dipendenti/prestatori di lavoro/amministratori dei soggetti sopra elencati, anche in caso di dolo;
- Ditte fornitrici che concorrono, in qualunque modo, alla fabbricazione dei prodotti assicurati;
- Ditte produttrici di prodotti che vengono solo commercializzati dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- Proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

Salvo il caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato sia consenziente con la Società all'azione di surroga/rivalsa.

ART. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 centoventi giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 Bis – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");
 - b) la data del sinistro (in formato "data");
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");
 - d) il nominativo dell'infortunato o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato "testo");
 - e) la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");

ACSM-AGAM S.p.A.

- f) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
- g) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
- h) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato “valuta”);
- i) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE E DIFESA PENALE

La Società assume la gestione delle segnalazioni di danno, vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. E' facoltà dell'assicurata nominare legali di propria fiducia i quali si affiancheranno a quelli nominati dalla Società per la gestione delle vertenze.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale e tecnica verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

ART. 13 BIS) GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA. FRANCHIGIA PER DANNI A COSE- CLAUSOLA DI AUTOASSICURAZIONE - SELF INSURED RETENTION

L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione di un importo minimo di Euro 2.500,00 per ogni sinistro (franchigia frontale).

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

D'accordo tra le parti, si conviene che:

- i sinistri il cui ammontare del danno non superino gli importi relativi alla franchigia frontale prevista in polizza, saranno amministrati direttamente dall'Assicurato in regime di autoassicurazione ovvero Self Insured Retention. Le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione di eventuali sinistri, restano a totale carico dell'Assicurato e la Società non potrà in alcun modo essere coinvolta ne chiamata in causa;
- L'assicurato si obbliga a denunciare immediatamente alla Società (per il tramite del broker) i sinistri il cui ammontare del danno, ragionevolmente, superano l'importo della S.I.R. suddetta. Detti sinistri saranno gestiti dalla Società in maniera tradizionale fino alla totale liquidazione del danno all'avente diritto. La stessa resterà obbligata a richiedere all'Assicurato, di volta in volta, la franchigia/scoperto contrattuale previsto dalle condizioni di polizza.

ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

ART. 14 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 CC.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 CC, fermo tuttavia quanto previsto al quarto comma del presente articolo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente.

ART. 15 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nelle cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART- 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E DIPENDENTI**

ART. 18 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA'

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

ART. 19 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

ART. 20 - NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi gli interinali, a progetto ecc...), assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 nr 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 21

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo c/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

ART. 21 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui

ACSM-AGAM S.p.A.

dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
 - In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
 - in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
 - tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione si estende anche a coloro, (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, stagisti ecc.), che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La validità dell'assicurazione é subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la validità anche se l'Assicurato non é in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi, qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 CC, ed indipendentemente dall'accertamento

giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali, la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citati 2049 CC.

ESONERO DENUNCIA POSIZIONE INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accesa presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per questi prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 22 – ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/a dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- 2) RC personale di tutti gli amministratori, i dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori, consulenti, ed operatori esterni di, ogni ordine e grado, dipendenti di ditte appaltatrici o fornitrici, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, appartenenti ad associazioni di volontariato anche occasionali, tirocinanti, studenti e comunque di tutte quelle persone che svolgono, a qualsiasi, titolo ed in qualsiasi ruolo, attività per conto dell'Ente e/o funzioni di rappresentanza dello stesso, anche nell'ambito di altri Enti, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro. E' inoltre inclusa la responsabilità personale dei portatori di handicap per danni da loro cagionati durante il tirocinio lavorativo;
- 3) RC per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (Artt. 1783 – 1786 CC). La presente estensione di garanzia é prestata con il limite di Euro 15.500,00 per ogni danneggiato. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;
- 4) RC derivante al Contraente/ Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionali, compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;
- 5) RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all'interno di strutture del Contraente, E' altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- 6) RC derivante dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- 7) RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguito con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- 8) RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo;
- 9) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;
- 10) RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentale);

ACSM-AGAM S.p.A.

- 11) RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l'attività dichiarata in polizza;
- 12) RC connessa all'esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato, sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
- 13) Responsabilità civile derivanti: dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito, prova, detenzione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze, in nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne) parchi, parchi gioco e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.). La garanzia è estesa anche alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati.
- 14) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l'azione delittuosa, di attrezzature dell'assicurato o da lui detenute e/o di lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all'assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di Euro 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
- 15) RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività.
- 16) RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta.
- 17) RC derivante dalla proprietà e conduzione di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede.
- 18) Esercizio di colonie estive o invernali, centri di soggiorno, scuole di istruzione professionale compresi i danni cagionati dagli ospiti e la R.C personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza. E' compreso l'esercizio della, mensa ed i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili.
- 19) RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, coni simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nella quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre all'organizzazione / patrocinio/ partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo;

ACSM-AGAM S.p.A.

- 20) RC derivante dall'esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione di attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze anche per anziani, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma persi giuridica;
- 22) RC derivante dall'effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- 23) L'assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e /o in sosta nel dell'esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi. sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto;
- 24) RC per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato;
- 25) RC per i danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per anno assicurativo;
- 26) RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque titolo o destinazione, esclusi, gli strumenti di, lavoro. La garanzia è prestata nel limite dei massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per anno assicurativo;
- 27) RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti ad azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/ Assicurato;
- 28) RC relativa alla proprietà di cani e al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 29) RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro;
- 30) RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture a tubazioni. Per tale garanzia è prevista un limite massimo di risarcimento di Euro 150.000,00 per anno e per sinistro;
- 31) RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro Euro 300.000,00.
- 32) RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 1.000.000,00 con l'applicazione di uno scoperto del 5%
- 33) Permesso che l'Assicurato può delegare commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei

ACSM-AGAM S.p.A.

confronti dell'assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quanto non intervengano le predette polizze.

- 34) RC derivante all'assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art 2049 CC. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati.
- 35) RC integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba, rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 500.000,00.= per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo;
- 36) RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza dei mezzi di protezione in genere per l'esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- 37) RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione di scoppio di dell'Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione;
- 38) RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguito dall'assicurato o commissionati a terzi.
- 39) RC derivante dall'esercizio dell'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato e/o di volontari.
- 40) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 41) La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro", di "Responsabili del servizio di protezione e prevenzione" e per la Responsabilità Civile personale derivante al "Direttore Tecnico" ai "Responsabile dei lavori", ai "Coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- 42) La Responsabilità Civile derivante ai dipendenti dell'Assicurato nella loro qualità di "responsabile del pronto intervento, della gestione delle emergenze e degli incidenti da gas", ai sensi della Delibera AEEG 168/2004 e s.m. e i., nonché delle linee guida emanate dall'ATIG.

ACSM-AGAM S.p.A.

- 43) La Responsabilità Civile derivante ai dipendenti dell'Assicurato nella loro qualità di "responsabile Protezione Catodica"
- 44) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla caduta di neve da fabbricati e piante.

ART. 23 – ESCLUSIONI

L'assicurazione RCT non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 22) punti 3 e 14.
- b) i rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e la navigazione di natanti per i quali, in conformità alle norme di Legge, é obbligatoria l'assicurazione (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle assicurazioni private e s.m. e i.)
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili
- d) danni da amianto
- e) danni da campi elettromagnetici
- f) danni da atti di terrorismo, sabotaggio, guerra dichiarata e non

ART. 24 – RISCHI ATOMICI, DANNI D'INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti, energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.),
- conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza.

Sono comprese le spese sostenute dal Contraente e/o dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo da parte sua di darne avviso alla Società".

Per "danni da inquinamento" si intendano quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 3.000.000,00 con l'applicazione di uno scoperto del 5% col massimo di Euro 15.000,00.

- Derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi

ART. 25 – ESONERO

Il contraente è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di variazioni, dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto di copertura.

ART. 26 - POSTUMA DA LAVORO ESEGUITO

La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA, APPALTO, SUB-APPALTO

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e relativi prestatori di lavoro, dette imprese e loro prestatori di lavoro e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- sono considerati terzi, anche tra loro, i dipendenti/prestatori di lavoro di dette imprese;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dal Contraente e/o dall'Assicurato.

La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 1.500.000,00.

ART. 28 - CRAL AZIENDALI

La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc..., gestiti o meno dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai suoi dipendenti/prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo, e da attività sportive in genere da chiunque gestite.

ART. 29 QUALIFICA DI ASSICURATO

È riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate. Sono considerate terze tra loro il Contraente, l'Assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.

ART. 30 ACQUISIZIONE DI NUOVE AZIENDE

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende, o ne costituisca di nuove, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alle menzionate aziende, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tuttavia obbligati a comunicare alla Società entro 120 giorni dall'acquisizione o costituzione, i seguenti dati:

- denominazione/ragione sociale
- domicilio e codice fiscale/partita IVA

ACSM-AGAM S.p.A.

- attività
- fatturato di riferimento per il calcolo del relativo premio

La Società provvederà all'emissione di una nuova polizza e/o appendice, esponendo il premio in aumento, calcolato secondo le condizioni della presente polizza.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non provvede alla suddetta comunicazione entro il periodo indicato, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.

ART. 31 - PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo anticipato è stabilito in Euro calcolato sul seguente

Preventivo retribuzioni annue 13.572.000,00 così suddiviso :

AZIENDA	Preventivo retribuzioni annue	Tasso lordo per mille	Premio lordo annuo
<u>ACSM-AGAM SpA</u>	€ 6.280.000,00		
<u>ENERXENIA SpA</u>	€ 1.737.000,00		
<u>ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA Srl (AARGA)</u>	€ 4.645.000,00		
<u>SERENISSIMA GAS SpA</u>	€ 765.000,00		
<u>COMOCALOR SpA</u>	€ 145.000,00		
Totale Premio minimo lordo annuo			

Premio di polizza	Imponibile	Imposte	Totale
Alla firma			
Rate successive			

CONDIZIONI PARTICOLARI

FRANCHIGIA

L'assicurazione s'intende prestata previa detrazione di un importo di € 2.500,00 per ogni sinistro, salvo importi superiori previsti dalle singole condizioni particolari.

ACSM-AGAM S.p.A.

Approvazione delle clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile 2° comma

-
-
-

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ